

ISTRUZIONI PER L'USO (1): DISTANZA MINIMA TRA UN CARTELLONE PUBBLICITARIO E L'ALTRO

Fra i commenti dei lettori di questo blog è stato fatto presente l'eccessivo tecnicismo delle segnalazioni che vengono trasmesse da Bosi a nome e per conto della associazione VAS e che diventano incomprensibili ai più, per cui sarebbe necessario che le sue denunce integrali fossero accompagnate da delle note ad uso dei meno "istruiti", al fine di facilitarne la comprensione.

È stata chiesta in sostanza solo una "traduzione" per i meno esperti, mettendo in evidenza la seguente considerazione: ***“più siamo a capire e più il consenso si allarga. Più si è ermetici e meno il verbo si propaga”***.

Si condivide in pieno questa considerazione, ma va ribadito da un lato che si deve continuare a trasmettere le segnalazioni nelle forme e nei modi fin qui seguiti, perché altrimenti non si potrebbe più pretendere la rimozione degli impianti senza il richiamo al rispetto delle norme violate, ma dall'altro lato va raccolta in qualche modo anche la richiesta di "traduzione" per i meno esperti.

Per legare le due cose, mantenere cioè il tecnicismo delle segnalazioni, ma facendo sì che pian piano vengano comprese da un sempre maggior numero di persone o che ad ogni modo chiunque venga messo in grado di capire quando cammina per strada a piedi o in macchina quali siano gli impianti installati in posizione illecita, iniziamo a dare da oggi delle "istruzioni per l'uso" articolate in tanti singoli post che si succederanno l'uno all'altro e che saranno dedicati man mano ad uno specifico aspetto da capire una volta per tutte da parte di chi legge.

Iniziamo dall'aspetto più facile ponendoci la seguente semplice domanda: a che distanza debbono stare fra di loro 2 impianti pubblicitari ?

La risposta al quesito la dà l'art. 51 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, che è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica (in sigla D.P.R.) n. 495 del 16 dicembre 1992.

Fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h è autorizzato il posizionamento nel rispetto della distanza minima di 100 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari **[lettera b) del 2° comma]**.

Entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h il posizionamento è autorizzato invece nel rispetto della distanza minima di 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari [lettera c) del 4° comma].

Il suddetto 4° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 fa salva la possibilità di deroga concessa ai Comuni dal 6° comma dell'art. 23 del Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 285 del 30 aprile 1992.

Di tale deroga si è avvalso il Consiglio Comunale che al 5° comma dell'art. 4 del vigente Regolamento approvato con la delibera n. 37/2009 ha disposto che le distanze minime per il posizionamento dei cartelli pubblicitari entro il centro abitato, limitatamente alle strade di quartiere (E) ed alle strade locali (F) debbono essere di 15 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, ma solo per impianti di dimensione non superiore a metri 1,20 x 1,80.

Per mera informazione, il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 100/2006, quando era Sindaco Veltroni, consentiva la stessa esatta deroga, ma per impianti di dimensione non superiore a mt. 1,00 x 1,40, che sono state quindi aumentate dal 2009 dall'attuale consiglio Comunale.

Sempre per mera informazione, il Piano Regolatore degli impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP), che lo scorso 2 febbraio è stato adottato dalla Giunta Comunale, ha allegato allo schema normativo le schede tecniche di tutti i tipi di impianti che si potranno installare a Roma: tutti, nessuno escluso (ad eccezione dei parapetonali, che potranno essere posizionati anche in

sequenza), dovranno essere posizionati ad almeno 25 metri l'uno dall'altro, sia che siano dello stesso formato sia che siano di formato diverso.

Come si può ben vedere, il PRIP non sembra avvalersi della deroga concessa dal Codice della Strada per cui, se sarà approvato da Consiglio Comunale così come è stato adottato dalla Giunta, obbligherà a collocare ad una distanza di 25 metri l'uno dall'altro (e non di 15) anche gli impianti di dimensione uguale o inferiore a mt. 1,20 x 1,80.

Tutte le suddette distanze minime non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che siano collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e che siano posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a dei fabbricati [6° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 496/1992].

La stessa deroga è stata recepita nel vigente Regolamento comunale [7° comma dell'art. 4].

Per mera informazione, si porta a conoscenza che il precedente Regolamento approvato dal consiglio Comunale, quando era Sindaco Veltroni, aveva recepito la deroga concessa con il seguente testo, che è ben più comprensibile riguardo alla sua applicazione: *"le suddette distanze minime in deroga si applicano anche agli impianti installati sul suolo collocati parallelamente all'asse stradale, ad eccezione di quelli collocati in aderenza a fabbricati o recinzioni"*.

Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.

Attualmente ogni cartellone pubblicitario che sia stato installato nelle strade di quartiere e nelle strade locali del centro abitato di Roma deve risultare posizionato ad almeno 25 metri dal più vicino impianto: questa distanza minima può essere ridotta a 15 metri solo se gli impianti vicini sono di dimensioni uguali o inferiori a metri 1,20 x 1,80.

Istruzione per l'uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a vas.roma@alice.it (ora circolo.vas.roma@gmail.com) tutti gli impianti che non rispettino oggettivamente le suddette distanze minime di 25 metri o di 15 metri: purtroppo sono molti, per non dire quasi tutti.

P.S. – In base a quanto sopra detto, appare evidente anche al più sprovveduto dei cittadini che 2 cartelloni pubblicitari non possono stare troppo vicini fra loro né peggio che mai addirittura del tutto attaccati o uno sopra l'altro o uno appresso all'altro, come testimoniano invece tristemente le foto sottostanti: si fa presente che per ognuno dei 2 megaimpianti risultano essere stati assegnati 2 numeri di codice identificativo, corrispondenti ai singoli impianti di mt. 4 x 3, che sono stati fatti figurare come a sé stanti.

Megaimpianto bifacciale di mt. 6 (di altezza) x 4 (di larghezza) installato dalla ditta "MEDIA PIÙ" S.r.l. (già NUOVA DIMENSIONE PUBBLICITARIA ADVERTISING) con i numeri 250 e 252 in viale di Tor di Quinto (all'altezza di un distributore di benzina) - Benché costituisca di fatto un unico impianto, costituito da 2 cartelloni ciascuno di mt. 3 (di altezza) x 4 (di larghezza,) posti uno sopra l'altro, l'Ufficio Affissioni e Pubblicità lo ha "registrato" come due distinti impianti, assegnando i 2 numeri identificativi (NDB) 0116/BL057/P e 0116/BL058/P – Il megaimpianto ricade per di più in zona soggetta al vincolo paesaggistico della "Valle del Tevere" dove vige il divieto tassativo di affissione di cartelli pubblicitari, riconosciuto dalla stessa Soprintendenza regionale. Benché denunciato da VAS con nota prot. n. 4 del 16 febbraio 2010, trasmessa per conoscenza anche al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non risulta essere stato ancora rimosso.



Sullo sfondo il casale di Tor di Quinto sulla collina omonima, davanti alla quale si trova via Federico Caprilli, sede del XX Gruppo del Corpo di Polizia Municipale.

Megaimpianto bifacciale di mt. 3 (di altezza) x 8 (di lunghezza) installato con i numeri 221 e 225 dalla ditta "MPK" S.r.l. in via Flaminia Vecchia all'altezza dello svincolo con viale di Tor di Quinto, a ridosso della collina su cui domina il casale e la torre medievale omonima. Benché costituisca di fatto anch'esso un unico impianto, costituito da 2 cartelloni di di mt. 3 (di altezza) x 4 (di larghezza) affiancati, l'Ufficio Affissioni e Pubblicità lo ha "registrato" come due distinti impianti assegnando i 2 numeri identificativi (NDB) 0129/BO986/P e 0129/BO989/P – Il megaimpianto ricade anch'esso in zona soggetta al vincolo paesaggistico della "Valle del Tevere" dove vige il divieto tassativo di affissione di cartelli pubblicitari, riconosciuto dalla stessa Soprintendenza regionale. Il megaimpianto è stato segnalato da VAS con un messaggio di posta elettronica trasmesso per conoscenza anche alla Procura della Repubblica alle ore 13,31 del 18 aprile 2011.



Dott. Arch. Rodolfo Bosi